

Spett.le Società Lucian S.r.l.

Via della Lasta, 12

38065 Mori (TN)

C. F. e P. I. n. IT02354270221

e-mail: info@openmove.com

LETTERA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

OGGETTO: Progetto "MaaS4Puglia" a valere sulle risorse di cui al sub-investimento 1.4.6 della Missione 1 Componente 1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Affidamento diretto del servizio di "*Piattaforma Incentivi progetto MaaS*" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

CUP B39B23002100002- CIG B3A3D1B3B5

PREMESSO CHE

- il decreto n. 58/2023-PNRR del 12/04/2023 del Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DTD) ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul PNRR -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Sub-investimento 1.4.6. "*Mobility As A Service for Italy*" - MAAS4ITALY - 7 TERRITORI (di seguito Avviso pubblico), pubblicato in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) il 14 aprile 2023, rivolto a tutte le Regioni e Province Autonome;
- l'Avviso pubblico sopracitato ha avuto il fine di individuare e finanziare lo sviluppo di 7 progetti pilota, di cui il 40% nel Mezzogiorno, da realizzare in altrettante Regioni e Province Autonome, volti a introdurre, nel contesto dei sistemi di trasporto locale su ampia scala, il paradigma *Mobility as a Service* (MaaS), che consiste nell'integrare e rendere più efficienti, sostenibili, inclusive e digitali più modalità di trasporto (es. *e-bike, autobus, car sharing*) attraverso piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio, alla prenotazione ed ai pagamenti;
- l'Avviso pubblico "*Maas for Italy-7 Territori*" ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di € 16.100.000,00, pari ad € 2.300.000,00 per ciascuno dei sette progetti finanziabili, a valere sulle risorse di cui al sub-investimento 1.4.6 della Missione 1 Componente 1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU;
- la dotazione finanziaria prevista dall'Avviso è stata finalizzata:
 1. alla realizzazione delle sperimentazioni MaaS;
 2. a sostegno della digitalizzazione del trasporto pubblico locale.
- ai sensi della D.G.R. n. 142 del 20/02/2023, la Regione Puglia, per il tramite dell'RTD regionale, ha presentato in data 31/05/2023 la propria candidatura all'Avviso pubblico "*Maas for Italy-7 Territori*";

- il DTD con decreto n. 140/2023-PNRR, pubblicato il 13/09/2023 sul sito del Dipartimento, ha approvato la graduatoria provvisoria relativa ai soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul predetto Avviso, con ammissione del progetto della Regione Puglia "MaaS4Puglia" al finanziamento del PNRR;
- il DTD con decreto n. 150/2023 – PNRR, pubblicato il 28/09/2023 sul sito del Dipartimento, ha approvato la graduatoria definitiva del predetto Avviso, con ammissione definitiva del progetto della Regione Puglia "MaaS4Puglia" al finanziamento del PNRR, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 2.757.100,00 e un contributo richiesto di € 2.300.000,00.
- con la D.G.R. n. 1354/2023, la Giunta Regionale ha modificato il punto 5 della D.G.R. n. 142/2023 stabilendo che:
"ciascuna struttura regionale che riveste il ruolo di soggetto referente, responsabile o beneficiario di interventi individuati, programmati e coordinati dal RTD regionale ed inerenti la Missione 1- Componente 1 del PNRR, assicura la gestione dell'intervento medesimo sotto il profilo amministrativo, contabile e contrattuale, sotto impulso, coordinamento, direzione e vigilanza del Responsabile per la transizione al Digitale. Gli atti posti in essere dalle strutture regionali nell'esercizio delle attività di gestione dell'intervento di cui sono referenti, responsabili o beneficiarie contengono l'espressa menzione dell'adempimento dell'obbligo di raccordo con l'Ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale a garanzia dell'unitarietà della governance e della coerenza con le strategie ICT regionali";
- la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, sotto il coordinamento del RTD regionale, ha partecipato ed è referente per l'Avviso pubblico "Maas for Italy-7 Territori";
- secondo quanto sopra premesso, ai sensi della D.G.R. n. 1354/2023, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ha il compito di assicurare la gestione amministrativa, contabile e contrattuale, in raccordo con l'RTD regionale, dell'intervento "Maas4Puglia";
- in data 29/01/2024, con PEC prot. n. 48906/2024, è stata sottoscritta la Convenzione relativa al finanziamento concesso alla Regione Puglia dal DTD per il progetto "MAAS4PUGLIA" - CUP: B39B23002100002 - Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - sub-investimento 1.4.6. "Mobility as a Service for Italy" - MAAS4ITALY-7 TERRITORI finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;
- la D.G.R. n.248/2024 al fine di attuare il progetto MaaS4Puglia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 51 co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026, approvato con Legge Regionale n. 38/2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 18 del 22/01/2024, tramite l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, al fine di stanziare le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento "Maas4Puglia", come riportato nella relativa sezione "Copertura Finanziaria".

CONSIDERATO CHE

- in data 20/12/2023 il Comitato Tecnico del progetto MaaS4Italy-7 Territori ha comunicato, tramite verbale, l'approvazione, del Piano Operativo della Regione Puglia, per un importo totale concesso pari ad euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) per il progetto "MaaS4Puglia";
- in data 16/01/2024, con PEC prot. n. 24688/2024, la Regione Puglia ha trasmesso su richiesta del Responsabile del procedimento, il Piano Operativo definitivo relativo al progetto "Maas4Puglia";
- il Piano Operativo, da ultimo trasmesso, prevede 7 fasi/work package (WP) afferenti le macro attività progettuali di seguito elencate: WP1 Digitalizzazione Operatori TPL; WP2 Integrazione MaaS Operator (MO); WP3 Integrazione Operatori di trasporto e mobilità; WP4 Analisi ex-ante ed individuazione panel utenti target; WP5 Realizzazione piano di sperimentazione; WP6 Conduzione della sperimentazione; WP7 Redazione del rapporto unico finale;
- In attuazione delle *"Linee Guida per la redazione del piano delle sperimentazioni dei servizi MaaS4Italy"*, nell'ambito del progetto MaaS4Puglia e, più precisamente nell'ambito del WP5 - Realizzazione piano di Sperimentazione e WP6 - Conduzione della sperimentazione, la Regione Puglia ha avuto necessità di affidare il servizio di *"Piattaforma Incentivi Progetto Maas"*, come meglio dettagliato all'articolo I del presente atto;
- La Regione Puglia, dovendo procedere all'affidamento del servizio di cui sopra ha richiesto offerta economica a codesto operatore economico, iscritto nell'*"Albo Forniture e Servizi"*, selezionato dalla piattaforma telematica *"Empulia"* in uso presso questa Stazione Appaltante;
- Acquisita l'offerta presentata, verificata l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, con Determinazione del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità n. 227 del 28/11/2024 questa Stazione Appaltante ha affidato l'incarico professionale per l'espletamento del Servizio di cui all'oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50 co.1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, ed ha accertato ed impegnato la relativa spesa;
- Con comunicazione del 15/01/2025, PEC prot. n. 20296/2025, l'affidatario ha trasmesso Modello F24 attestante l'avvenuto assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 40,00 in data 13/01/2025;
- Con comunicazione del 14/02/2025 , PEC prot. n. 81263/2025, l'affidatario ha trasmesso Polizza Garanzia Fideiussoria n. 01304/34/75005846 per la cauzione definitiva intestata a Lucian S.r.l., di importo corrispondente a € 3.425,00, pari al 2,5% del corrispettivo (la Società ha ottenuto una riduzione del 50% di quanto previsto, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, in quanto piccola impresa);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

La **Regione Puglia**, codice fiscale 80017210727, nella persona di Carmela Iadaresta, in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della Regione Puglia, nata a _____ in data _____

, domiciliata per la carica in Bari, presso la sede della Regione Puglia in Via Gentile n. 52, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 02/10/2023 (di seguito "Stazione Appaltante")

AFFIDA A

L' Operatore economico **Lucian S.r.l.** con sede in Mori (TN), Via della Lasta n. 12, Tel. 0464 740009, e-mail info@openmove.com, con Codice Fiscale e P. IVA n. IT02354270221, rappresentato da Lorenzo Modena nato/a il _____ residente in _____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "**Società affidataria**",

l'incarico professionale consistente nel servizio di "*Piattaforma Incentivi progetto MaaS*" a valere sulle risorse del PNRR- Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" Misura 1.4.6. "Mobility As A Service for Italy".

Articolo I. Oggetto dell'incarico

Il progetto "Mobility as a Service" (MaaS) per la Regione Puglia "MaaS4Puglia" rappresenta un'iniziativa innovativa e ambiziosa, volta a rivoluzionare l'intero sistema di trasporti regionale. Questo progetto mira a integrare tutte le modalità di trasporto pubblico e privato in una piattaforma digitale unica, rendendo più semplice, efficiente e sostenibile la gestione degli spostamenti per tutti i cittadini. Il progetto prevede una campagna di osservazione basata sulla selezione di almeno 2000 utenti che testeranno le nuove piattaforme digitali. La campagna di osservazione si pone l'obiettivo di valutare gli impatti economici, ambientali e socio-culturali della sperimentazione implementata ed i tester coinvolti forniranno feedback preziosi che aiuteranno a migliorare continuamente il servizio.

A tal fine l'incarico, oggetto del presente contratto, prevede:

1. la realizzazione di una Piattaforma Tecnologica per la gestione degli incentivi da erogare sotto forma di welcome bonus e cashback agli utenti sperimentatori individuati per il progetto. La piattaforma dovrà essere configurata con:
 - i) Una Componente di back end e Layer di API per la gestione degli incentivi in grado di gestire e supportare logiche di incentivazione definite dall'Amministrazione; questa dovrà fornire le seguenti funzionalità:
 - la gestione di autenticazione e permessi dei MaaS Operator accreditati, ovvero dei canali che veicolano la distribuzione degli incentivi;
 - la modellazione degli incentivi stessi;

- la gestione completa del ciclo di vita degli incentivi che contempli anche lo loro logica di utilizzo;
- la rendicontazione degli incentivi/voucher erogati e la visualizzazione di analytics con diversi livelli di dettaglio (per singoli utenti o MaaS Operator).

La reportistica sull'andamento del progetto dovrà essere sempre disponibile, aggiornata in tempo reale, via API.

ii) Una Dashboard di monitoraggio, gestione e controllo dei viaggi effettuati dagli utenti sperimentatori e della relativa incentivazione; questa, dedicata al personale addetto, dell'Amministrazione committente, al controllo di gestione e amministrazione sarà accessibile solo tramite autenticazione con credenziali univoche dedicate e rese disponibili ai singoli operatori autorizzati e dovrà prevedere le seguenti funzionalità:

- modifica dei parametri dell'incentivazione: possibilità di effettuare una variazione dei parametri della forma di incentivazione e la gestione dei voucher;
- visualizzazione storica degli incentivi: viene fornito un registro completo degli incentivi erogati, con la possibilità di capire quali sono stati goduti totalmente e quali in parte. I vari report, inoltre, potranno essere scaricati in maniera autonoma in formato csv per un'ulteriore elaborazione esterna;
- filtraggio ed analisi dei dati: dovranno, cioè, essere forniti strumenti analitici per l'esame dei dati generati, utili per statistiche e rendicontazioni delle prestazioni erogate. Dovranno essere resi disponibili anche informazioni relative ai singoli utenti, in linea con l'impostazione globale del progetto e, comunque, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di privacy.

iii) Un portale web on-boarding per gli utenti. Questa dovrà fornire le seguenti funzionalità:

- registrazione degli utenti: gli utenti potranno così iscriversi alla piattaforma attraverso un'interfaccia web;
- accettazione di informativa privacy e termini del servizio: ogni utente sarà tenuto a leggere e accettare;
- l'Informativa sulla privacy e i termini del servizio (T&C) esposti nella piattaforma;
- pagina personale dell'utente sperimentatore che permetta allo stesso di visualizzare una panoramica delle iniziative a cui ha aderito e dei relativi incentivi erogati, goduti totalmente o in parte.

Inoltre, il servizio dovrà includere lo spazio server, il database, la gestione del server con business continuity e uptime garantito per il 99.9% del tempo calcolato su base annuale.

Dovrà essere garantita la funzionalità delle componenti software del sistema, il monitoraggio continuo e in via automatica e, nel caso di malfunzionamento temporaneo di una delle parti del sistema, dovrà essere assicurato un intervento tempestivo a seconda dei casi: problemi bloccanti (sistema di allarme tramite email e chiamate verso assistenza tecnica OpenMove e risoluzione di problemi hardware o software entro 8 ore lavorative dalla segnalazione); problemi non bloccanti (apertura ticket e presa in carico entro 24h dalla data di ricezione dell'errore, mail di conferma della presa in carico riportante il codice ID del ticket, chiusura ticket entro 24h dalla data di presa in carico). In generale l'operatore assicura che personale appositamente dedicato potrà fornire assistenza in funzione della problematica insorta.

2. Dovrà essere garantita un livello di monitoraggio e manutenzione del sistema di tipo adattivo, preventivo e correttivo fino al 30/06/2026.

La manutenzione adattiva deve mantenere una adeguata operatività del sistema in relazione all'evoluzione degli standard di mercato e all'architettura di produzione, in funzione dell'evoluzione relativa all'hardware utilizzato, all'evoluzione dei servizi server, database e sistemi operativi mobile.

La manutenzione preventiva include modifiche e upgrade necessari alla prevenzione di problemi futuri. La manutenzione correttiva durante l'utilizzo del sistema è volta all'ottimizzazione dell'operatività o correzione di bug.

3. Le prestazioni previste dovranno svolgersi secondo le scadenze stabilite e le direttive impartite dalla Stazione Appaltante: nell'espletamento delle attività la Società affidataria si rapporterà con il Responsabile Unico del Progetto/DEC e parteciperà alle riunioni e agli incontri operativi necessari per la corretta elaborazione del servizio che si terranno presso la sede della Regione Puglia di via G. Gentile n.52, Bari o in modalità online.

Articolo II. Contributo al piano di sperimentazione

1. La Società affidataria nello svolgimento del proprio incarico si impegna a rispettare quanto prescritto per il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR che vengono di seguito esplicitati:
 - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];
 - Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio di pari opportunità [art. 47 del DL 77/2021, come novellato dalla Legge di conversione 108/2021; Linee Guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità, Decreto PCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021; Pareri

MIMS n. 1133/2021 e n. 1203/2022].

- Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
 - Diritti delle persone con disabilità, secondo i principi specifici stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure [Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, Decreto del 9 febbraio 2022, Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022].
 - Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target del PNRR.
 - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241].
 - Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
 - Principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9].
 - Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34].
 - Attestazione del rispetto dei principi, delle condizionalità e degli ulteriori requisiti specifici dell'Investimento a valere sul PNRR.
 - Garanzia del rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241].
 - Previsione di un'apposita attestazione di assenza di conflitto di interessi.
2. La Società come innanzi generalizzata, dichiara di aver preso visione e di essere edotta sul contenuto di tutti gli atti e le determinazioni ivi richiamate.
 3. Sarà a completo carico dell'operatore economico ogni onere strumentale ed organizzativo necessario all'espletamento della prestazione richiesta, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Articolo III. Documenti

1. Ogni atto oggetto della prestazione contrattuale richiesta resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell'Amministrazione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai

sensi del presente contratto, conseguentemente l'Amministrazione acquisisce ogni diritto di utilizzazione degli atti per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

Articolo IV. Modalità e tempi di svolgimento dell'incarico

1. La Società affidataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto della presente lettera di incarico professionale a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti, secondo le scadenze previste dal Progetto MaaS4Italy.

Articolo V. Misurazione dei risultati

1. L'andamento dell'erogazione dell'incentivo dovrà essere analizzato attraverso report periodici da tenersi con il RUP e il gruppo di lavoro MaaS4Puglia.

Articolo VI. Termine di consegna e penale

1. La prestazione professionale di cui al presente incarico **decorre dalla data di ricezione della richiesta di esecuzione anticipata, avanzata dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 534122/2024** e dovrà essere portata a termine coerentemente con il Cronoprogramma del progetto MaaS4Puglia indicato dalla Stazione Appaltante e le tempistiche riportate all'Articolo IV. Tutte le attività dovranno comunque essere portate a termine e le spese fatturate entro e non oltre il 30 giugno 2026.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prestazione professionale rispetto al termine stabilito sarà applicata la penale dello 0,1% sull'importo complessivo del servizio affidato (al netto di IVA).
3. **Il ritardo** nell'ultimazione della prestazione professionale **di oltre trenta giorni** rispetto al termine stabilito, sarà ritenuto grave inadempienza e comporterà la risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti sofferti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione del doppio della penale di cui innanzi (pertanto pari allo 0,2%) che sarà applicata fino all'effettiva risoluzione contrattuale.

Articolo VII. Compenso

1. Il compenso previsto per l'espletamento dell'intero servizio, è quantificato nella **misura complessiva di 137.000,00 €** comprensivo di spese e al netto di Iva alle aliquote di legge. Il compenso è così articolato:

Servizio	Compenso
Implementazione della Piattaforma Incentivi (Componente di back end e layer di API, Dashboard di controllo e gestione, portale web per gli utenti finali)	112.000,00 €
Manutenzione e garanzia della piattaforma fino al 30/06/2026	25.000,00 €

2. La Società affidataria non ha offerto alcun ribasso.

Articolo VIII. Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore

1. Ai sensi dell'Art. 11 del D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale "CCNL COMMERCIO TERZIARIO", per tutta la durata dell'affidamento.

Articolo IX. Oneri vari

1. Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. E' a carico della Società affidataria, qualora dovuta, l'imposta di bollo "*una tantum*" in proporzione al valore del Contratto, ai sensi dell'art.18 comma 10 e dell'"ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del d.lgs. 36/2023.
3. Sono a carico della Società Affidataria le spese del presente atto e quelle consequenziali.
4. Sono a carico di questa Amministrazione le spese relative al contributo integrativo ed all'IVA.

Articolo X. Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società affidataria incaricata, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale, è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. In sede di offerta la Società affidataria, con la compilazione del modello di dichiarazione del conto corrente dedicato, ha indicato gli estremi del Conto Correlato e il/i nominativo/i dei soggetti delegati ad operarvi.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo XI. Modalità di pagamento del compenso professionale

1. Il compenso sarà liquidato alla Società affidataria incaricata, previa presentazione di regolare titolo fiscale e a seguito di verifica del corretto servizio svolto, in conformità a quanto disposto nel presente documento.
2. Il pagamento del compenso avverrà nel seguente modo:
 - 70% ad avvenuta messa in servizio del portale a servizio della sperimentazione della Regione Puglia e al completamento delle attività per pari percentuale, comprovato da reportistica dettagliata;
 - 20% a conclusione della sperimentazione;
 - 10% a conclusione del periodo di manutenzione.
3. Le parti convengono che i pagamenti avverranno nel rispetto di tutte le disposizioni di legge previste in materia.
4. Tutti i pagamenti avverranno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato, previa richiesta di autorizzazione, rilasciata dalla Stazione Appaltante, alla emissione della relativa fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento e accettazione telematica della stessa.
5. Propedeuticamente alla fase di pagamento sarà inoltre accertata d'Ufficio la regolarità contributiva del Società affidataria mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva: il termine di 60 giorni per il pagamento della fattura è sospeso dal momento della richiesta del certificato fino alla sua emissione; nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata per detto periodo di sospensione dei termini.
6. Per quanto attiene l'emissione di fattura, da produrre in formato elettronico secondo quanto disposto dal DM n. 55/2013, il Codice Unico di fatturazione della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della Regione Puglia, destinataria delle fatture elettroniche, è JD4453, e le

stesse, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 89/2014 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 66/2014, devono riportare:

- Estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce, ovvero *Servizio di "Piattaforma Incentivi progetto MaaS4Puglia," a valere sulle risorse di cui al sub-investimento 1.4.6 della Missione 1 Componente 1 del PNRR;*
- Numero della fattura;
- Data di emissione della fattura;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo;
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Il numero della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, ovvero 078/DIR/2024/00227;
- Il riferimento alla fonte di finanziamento: "Intervento finanziato con risorse dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 1 - Componente 1 - sub-investimento 1.4.6. "Mobility as a Service for Italy" - MAAS4ITALY-7 TERRITORI";
- CUP dell'intervento;
- CIG dell'affidamento.

7. Trattandosi di interventi interamente finanziati con fondi PNRR, non potranno essere avanzate nei confronti della Stazione Appaltante richieste a titolo di interessi per ritardato pagamento rispetto alle tempistiche come sopra riportati, qualora tali ritardi siano conseguenti a situazioni di indisponibilità di cassa, in relazione alle particolari modalità di erogazione dei contributi concessi sul costo dell'intervento.

Articolo XII. Garanzie provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ritiene necessario richiedere le garanzie provvisorie.

Per la sottoscrizione del contratto l'Affidatario ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", dell'importo di 3.425,00 €, mediante Polizza rilasciata da Helvetia Insurance n. 01304/34/75005846 in data 13/02/2025, trasmessa tramite PEC in data 14/02/2025, prot. n. 81263/2025.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Articolo XIII. Subappalto

1. Non è consentito al Società affidataria cedere il presente incarico, pena la risoluzione dello stesso. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, precisando che la responsabilità resta in capo alla Società affidataria.

Articolo XIV. Facoltà di revoca dell'incarico e risoluzione all'insorgere di eventuali controversie

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del D.Lgs. n.36/2023.
2. È altresì facoltà della Stazione Appaltante risolvere il presente contratto nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo XV. Contributo ANAC

1. Considerato l'importo stimato per il servizio in oggetto, compreso tra € 40.000 e € 150.000, l'operatore economico risulta esente dal pagamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024".

Articolo XVI. Autocertificazione antimafia

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, integrato e corretto con altro D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, trattandosi di servizio di corrispettivo inferiore ad €. 150.000,00, in sede di presentazione dell'offerta, la Società affidataria ha sottoscritto apposita autocertificazione, resa nelle forme di legge, con la quale attesta che, nei suoi confronti, non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione.

Articolo XVII. Clausola anti-Pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la Società incaricata non deve aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto per la società incaricata che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la Regione Puglia per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
3. In sede di presentazione dell'offerta, la Società affidataria ha sottoscritto apposita autocertificazione, resa nelle forme di legge, con la quale ha attestato che, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Articolo XVIII. Codice di comportamento, patto d'integrità e piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.81 del 13 giugno 2023 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia vigente.
2. L'aggiudicatario deve inoltre uniformarsi a quanto previsto dal patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, in attuazione della legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come da ultimo disciplinato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia in vigore. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Regione Puglia.

Articolo XIX. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), la Regione Puglia informa che i dati forniti saranno

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.

2. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
3. Relativamente al presente affidamento, Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.
4. Designato al trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa. Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 2297/2019, è l'avv. Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.
5. Con la sottoscrizione del presente affidamento la Società Incaricata è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
6. La Società incaricata/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
7. Le finalità del trattamento sono quelle inerenti all'oggetto dell'affidamento. I dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto, indirizzi email, ecc.). Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi.
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che la Società incaricata si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società incaricata deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

9. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
10. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente mensilmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
11. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali la Società incaricata/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
12. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
13. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare

inapplicata o inadeguata rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonea ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

14. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
15. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
16. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
17. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
18. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei

dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, diffiderà la Società incaricata ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

19. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società incaricata/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
20. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
21. Qualora se ne verificasse il caso, il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
22. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
23. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
24. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento

dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

25. Nel caso in cui la Società incaricata agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
26. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo XX. Richiamo alle norme generali

1. Per quant'altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale e sia regionale, vigente in materia.

Articolo XXI. Controversie

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione del presente documento, ovvero alla sua applicazione, le Parti concordano di prevedere modalità di conciliazione tentando la bonaria composizione della controversia insorta.
2. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una composizione extragiudiziale del contendere, rimarrà competente il foro di Bari.

Per la Regione Puglia
Carmela Iadaresta

Per la Società

La dichiarazione è sottoscritta e accompagnata da fotocopia del documento di identità se non sottoscritta digitalmente.